

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, MANCINO, BERNARDI, D'AMELIO, SALERNO, RUFFINO, COVELLO, TOTH, DI LEMBO, PINTO, PICANO, FONTANA Elio, MONTRESORI, IANNI e CAPPUZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, lo scadere della IX legislatura ha comportato il definitivo scioglimento della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia istituita con legge 13 settembre 1982, n. 646 (Rognoni-La Torre), già prevista per la durata di un triennio e poi prorogata fino al termine della passata legislatura.

È sorta così la necessità di colmare efficacemente il vuoto che si è venuto a creare nella lotta contro la mafia e le altre organizzazioni similari, utilizzando le compiute esperienze per arricchire, potenziare ed affinare gli strumenti della risposta istituzionale in un ambito di essenziale importanza.

La Commissione istituita con la legge Rognoni-La Torre aveva il delicato compito di

verificare l'attuazione della stessa legge innovativa, delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento in riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni; di accertare al riguardo la congruità sia del quadro normativo vigente sia della concreta attività dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso; e di formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo al fine di rendere più incisiva l'azione dello Stato. La Commissione parlamentare ha svolto, durante la sua esistenza, un'autorevole opera di controllo e di stimolo delle attività degli apparati anticrimine dello Stato, raccogliendo i diversi orientamenti maturati nel difficile processo di iniziale applicazione della legge Rognoni-La Torre,

specie in tema di indagini e misure patrimoniali. Ha assolto ad un'opera di sostegno istituzionale, morale e politico nella lotta alla mafia, in un periodo segnato da un lato da importanti eventi giudiziari (da Palmi a Napoli a Palermo), dall'altro da gravi episodi e feroci attentati; ha compiuto una vigorosa opera di denuncia delle carenze strutturali ed operative sul territorio, prospettando l'esigenza di adeguamenti normativi e amministrativi con specifiche proposte di legge presentate al Parlamento. Preoccupate analisi e riflessioni la Commissione ha versato al Parlamento, denunciando la crescita di un fenomeno nuovo: il terrorismo politico mafioso.

Ha ricordato la Commissione come già negli anni compresi tra la conclusione dei lavori della commissione d'inchiesta Cattanei (febbraio 1976) e l'approvazione della legge La Torre-Rognoni (settembre 1982), la criminalità mafiosa avesse fatto registrare un decisivo salto di qualità, manifestandosi principalmente attraverso un'impressionante serie di omicidi in danno di personalità dello Stato e di esponenti politici. Oltre ai delitti per così dire tradizionali (162 omicidi nel 1980, 235 nel 1981, oltre 40 sequestri di persona e più di 100 gravi estorsioni nello stesso periodo), si assiste, in quegli anni, al progressivo sviluppo del controllo della mafia sul traffico di droga - in particolare di eroina - con conseguenti enormi guadagni, ed alla contemporanea realizzazione di un'efferata serie di azioni di terrorismo politico-mafioso.

Già il 20 agosto 1977, con l'uccisione del tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, la mafia dà il segno della sua determinazione a mirare in alto. Ma è l'anno 1979 quello nel quale si intensifica in modo impressionante il terrorismo politico-mafioso: 3 marzo 1979, uccisione del segretario provinciale della Democrazia cristiana Michele Reina; 21 luglio 1979, uccisione del vice questore, capo della Squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano; 25 settembre 1979, uccisione del magistrato Cesare Terranova, ex componente della Commissione d'inchiesta sulla mafia, e del maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, suo accompagnatore.

È dello stesso anno 1979, l'11 luglio, l'uccisione a Milano dell'avvocato Giuseppe Ambro-

soli, delitto che evoca l'intreccio di relazioni tra mafia e finanza sul quale ha indagato la Commissione di inchiesta sul «caso Sindona».

La sequenza dei «grandi delitti» continua nel 1980: il 6 gennaio viene ucciso il più alto esponente di governo dell'isola, Piersanti Mattarella, presidente della regione, membro della direzione della DC; il 4 maggio 1980, il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale Emanuele Basile; il 6 agosto 1980, il procuratore capo della Repubblica di Palermo Gaetano Costa. Nel 1982 vengono soppressi, in aprile, l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale e membro della direzione del PCI, con il suo accompagnatore Rosario di Salvo e, il 3 settembre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva assunto l'incarico di prefetto di Palermo, con la moglie Emanuela e l'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Russo.

«Tutti questi delitti - ha affermato la Commissione sulla mafia - al di là delle loro specificità, non possono essere considerati episodi staccati l'uno dall'altro. Almeno una parte di essi, porta il segno di una vera e propria strategia politica del terrore omicida nei confronti dei rappresentanti dello Stato e della democrazia». Una strategia che, con il varo della legge Rognoni-La Torre, alza a livello di sfida i suoi attacchi: il 25 gennaio 1983 è ucciso il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Giacomo Ciaccio Montalto; il 13 giugno 1983 è assassinato il successore del capitano Basile nel comando della compagnia dei carabinieri di Monreale, il capitano Mario D'Aleo e, infine, il 28 luglio 1983, è commesso il delitto più eclatante, anche per le sue modalità, la strage di Via Pipitone Federico a Palermo in cui cadeva, insieme a due carabinieri della scorta ed al portiere dello stabile, il capo dell'Ufficio istruzione del tribunale di Palermo, consigliere Rocco Chinnici.

Agli inizi del 1984, il 5 gennaio, viene assassinato a Catania Giuseppe Fava, un giornalista che sta svolgendo significative inchieste giornalistiche sugli inquinamenti mafiosi a Palermo e nella città etnea. Sono gli anni nei quali cresce, ad opera della mafia calabrese (la 'ndrangheta), l'efferata industria dei sequestri di persona, i cui proventi vanno ad alimentare,

almeno in parte, il traffico internazionale della droga. Contestualmente, pesanti tentativi di condizionamento si avvertono nella vita pubblica della regione Calabria.

Sugli strumenti operativi dell'intervento straordinario (Cassa per il Mezzogiorno, consorzi di bonifica, nuclei ed aree industriali), sulla gestione di appalti e sub-appalti, su larghi settori dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia, è l'ombra sinistra del ricatto, dell'intimidazione, forse della violenza omicida.

L'uccisione del giovane Giuseppe Vinci, coordinatore del comitato studentesco nel liceo di Cittanova, il 10 dicembre 1976, di Rocco Gatto, il 12 marzo 1977, di Giuseppe Valarioti, l'11 giugno 1980, di Giovanni Lo Sardo, assessore al Comune di Cetraro il 21 giugno 1980, sembrano iscriversi nella storia delle mutazioni della criminalità organizzata calabrese.

Sono gli anni delle grandi sfide criminali che insanguinano la Campania.

La lotta tra le due fazioni perennemente a confronto (Nuova famiglia e Nuova camorra organizzata) insanguina le strade di Napoli e di altre città campane con un numero impressionante di omicidi, che non risparmiano donne e perfino bambini, rivelando una ferocia senza pari. Le mutazioni del fenomeno criminale si colgono anche nell'estendersi degli interessi presi di mira: da quelli tradizionali del contrabbando e dei mercati, del *racket* e della prostituzione, a quelli via via più moderni delle scommesse clandestine, del saccheggio del territorio, della droga, dell'ingerenza nella gestione di risorse pubbliche e di finanziamenti, come quelli conseguenti al dopo-terremoto del 23 novembre 1980.

Una chiara sfida alle istituzioni è negli attentati alla vita di persone, in vario modo rappresentative della democrazia e dell'autorità dello Stato.

Le uccisioni dell'avvocato Pasquale Cappuccio, esponente socialista nel consiglio comunale di Ottaviano (settembre 1978), di Esposito Ferraioli, operaio sindacalista della Fatme di Pagani (30 agosto 1978), del dottor Domenico Beneventano, esponente del PCI nel consiglio comunale di Ottaviano (7 novembre 1980), dell'avvocato Marcello Torre, democristiano,

sindaco di Pagani, della piccola Simonetta Lamberti colpita, per errore, nell'attentato al padre, il magistrato Alfonso Lamberti (maggio 1982), l'attentato al sostituto procuratore della Repubblica Antonio Gagliardi (12 settembre 1982) ad opera di un commando camorristico, che si renderà responsabile anche dell'uccisione di due carabinieri in servizio di traduzione di detenuti da Campobasso ad Avellino e, l'11 ottobre 1983, l'efferata esecuzione in Maddaloni del giovane sindacalista Franco Imposimato, fratello del giudice istruttore del tribunale di Roma Ferdinando Imposimato, sono delitti che dimostrano come anche la camorra batta la strada del terrore politico-mafioso.

Gli enormi problemi ed il vivo stato di allarme che la crescita di tutti questi fenomeni di criminalità e la loro mutazione «genetica» suscitava non hanno purtroppo trovato - bisogna riconoscerlo - adeguata risposta sul piano politico-istituzionale. Un'attenzione certamente doverosa, ma pressochè esclusiva, veniva allora dedicata alla lotta contro il terrorismo politico, in particolare quello «rosso», pur se lentamente si faceva strada la coscienza della gravità della situazione e dell'errore insito nella sottovalutazione delle «saldature» tra criminalità terroristica e criminalità comune, per più segni annunciata.

Sulla possibile esistenza di casi di complicità operativa tra criminalità organizzata e terrorismo si soffermò il Ministro dell'interno Roggioni, l'8 gennaio 1980, rispondendo alla Camera sull'assassinio del Presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella e sull'uccisione di tre agenti di pubblica sicurezza a Milano. Nel corso del successivo dibattito emerse la consapevolezza che si era ormai in presenza di un vero e proprio attacco allo stato democratico, sferrato anche dalle organizzazioni mafiose.

Una consapevolezza che negli ultimi anni ha finalmente acquistato maturità e vigore.

La difficile, vittoriosa lotta contro il terrorismo lascia un'importante lezione: il fenomeno eversivo è stato battuto dalle sinergiche risposte degli apparati istituzionali e della società civile. Tutte le altre forme di criminalità organizzata postulano pari impegno perchè la difesa della vita democratica sia davvero piena ed intransigente.

L'eversione non è solo negli attacchi «al cuore» dello Stato, ispirati da aberrazioni o misture ideologiche fanatiche e disperate. Essa, per quel che riguarda le organizzazioni mafiose, si esprime attraverso la combinazione tra elementi di terrore e di violenza intimidatrice e tentativi, più o meno abili e riusciti, di insinuazione all'interno dei pubblici poteri, di coinvolgimento di spezzoni di apparati o di singoli esponenti del sistema istituzionale legale. La relazione Cattanei ha individuato la specificità della mafia nella ricerca di collegamenti con il potere pubblico. La relazione Carraro (approvata il 15 gennaio 1978) ha indicato, quale «connotazione specifica della mafia», quella di essere «costituita dall'incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri».

La particolare pericolosità dell'eversione «mafiosa» - nel giudizio della Commissione Alinovi - consiste nell'essere, per certi aspetti, più difficile da colpire e, persino, da individuare perchè sfuggente ed evasiva rispetto ad altre manifestazioni criminose, di per sé identificabili e più facilmente isolabili nella coscienza della gente. Ma in ogni caso, anche per le organizzazioni «mafiose», è essenziale, come per le altre forme di eversione, la contestazione nei fatti della sovranità dello stato democratico, delle sue leggi e dei suoi principi ordinatori, per determinare forme di dominio e di controllo fondate sulla violenza.

Una valutazione, dunque, del fenomeno mafioso in ottica ampiamente diversa da quella tradizionale. E non soltanto per il «valore» eversivo della mutazione criminale, ma anche per la sua espansione sul piano internazionale. In quest'ultima proiezione la Commissione sulla mafia ha compiuto - in una serie di confronti e di incontri ai più alti livelli delle istituzioni politico-parlamentari di alcuni paesi stranieri o di organismi internazionali - rilevazioni di particolare interesse, delle quali è consistente testimonianza nella stessa risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 13 marzo 1986, nonché negli interventi del dibattito conclusivo dell'aprile-maggio 1987.

E tuttavia deve dirsi che la Commissione antimafia della IX legislatura non ha raccolto tutti i frutti della sua attività, non solo a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, ma

anche per l'intrinseco limite che le derivava dall'essere una commissione «sui generis»: non propriamente di vigilanza, cioè, e tuttavia neppure munita dei poteri che invece competono alle commissioni di inchiesta. Per queste considerazioni, già da più parti, fin dalla scorsa legislatura, è stata segnalata l'esigenza non solo di ripristinare un organismo parlamentare così come previsto dalla legge Rognoni-La Torre, ma anche di dimensionarne i poteri sul modello previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

Sussistono tutte le ragioni per corrispondere positivamente a tale esigenza. L'industria del crimine non registra alcuna intermittenza; nel suo inarrestato processo di crescita sembra avviarsi verso livelli sempre più incontrollabili. In larghe zone del Paese persistono manifestazioni tragiche e cruente dell'esistenza di poteri criminali forti e diffusi, le cui espressioni «tradizionali» si espandono in nuovi ed ancor più inquietanti terreni d'azione.

Continua un'implacabile «guerra» in Calabria, dove gli omicidi, quasi tutti di stampo mafioso, hanno una cadenza ormai quotidiana. Episodi recentissimi a Napoli ed in Campania dimostrano la persistente potenza delle organizzazioni camorristiche, capaci perfino di assaltare una caserma dei carabinieri e di bloccare la costruzione di un acquedotto. In Sicilia appare in ripresa la guerra tra cosche, per ripartire influenze e poteri. Nè si hanno dati che consentano di ritenere allentata la presa della mafia e della camorra sulle istituzioni, sugli enti locali, sulle banche, di ritenere diminuita la loro inquinante influenza sui mercati mobiliari e finanziari, sugli appalti, sui mercati generali, sui porti, nel settore immobiliare, sul territorio. L'azione di contrasto delle forze di polizia in materia di droga continua a portare a copiosi risultati, con sequestri di «merce» per quantitativi sempre più ingenti. Ma se anche si tratta di rilevanti momenti di successo dell'offensiva istituzionale, occorre tuttavia considerare che molti fatti confermano il perdurare del dominio della mafia nel traffico di droga, la sua imponente crescita dimensionale, i pericolosi ed inquietanti intrecci con i traffici illeciti in materia di armi: i casi della nave «Boustany» carica di armi e droga e dei 31 miliardi di cambiali e «promis-

sory notes» indonesiane, sequestrate alla frontiera di Ponte Chiasso, sembrano soltanto le più recenti conferme di tali intrecci. Certamente, episodi sui quali ancora indaga la magistratura: e tuttavia pare sempre più fondata l'ipotesi dell'avvenuta chiusura dell'anello fra traffico di droga e traffico di armi, fra criminalità comune (mafia italiana e di altri paesi) e terrorismo internazionale: evento quanto mai temibile, di dimensioni, connessioni ed implicazioni tali da porre in pericolo lo stesso estrinsecarsi della sovranità nazionale; non diversamente, del resto, da come gli atteggiamenti criminali e le immense risorse finanziarie della mafia hanno finora inquinato il corretto e libero determinarsi di molte realtà locali.

Di qui l'esigenza che la nuova Commissione non si limiti a assumere le prerogative, pur da confermare, della cessata Commissione prevista dalla legge Rognoni-La Torre, ma abbia, accanto al compito di vigilanza, impulso e proposta, altri compiti e adeguati poteri in due diverse direzioni.

Da un lato pare opportuno che la Commissione abbia, come proprio campo di indagine, non solo la mafia, la camorra e le altre associazioni consimili, nei loro aspetti per così dire interni, tradizionali, in gran parte già noti, ma che assuma il compito specifico, ormai divenuto ineludibile, di indagare sugli sviluppi più nuovi, anche e soprattutto internazionali, di tutti i grandi fenomeni criminali, di approfondire con rigore tutti gli aspetti del narcotraffico, accertandone i livelli dimensionali, le principali direttrici, le localizzazioni; di svelare i rapporti della mafia e delle organizzazioni di tipo mafioso e camorristico col terrorismo interno e internazionale e con associazioni segrete; di scoprire e contrastare i meccanismi del riciclaggio del denaro di provenienza illecita; di ricercare altresì i nessi fra il traffico di droga e il commercio internazionale di armi, nesi che comportano aspetti di clandestinità e comunque di illegalità sempre più alti, tali da ferire - in difetto di adeguate risposte - lo stesso prestigio internazionale del Paese.

D'altro lato, appare evidente che proprio l'eccezionale rilevanza e complessità del fenomeno criminale rende impari al compito il tipo di Commissione che era stata creata con

la legge Rognoni-La Torre, un organo chiamato a svolgere attività meramente ricognitive e di proposta, senza alcun reale potere d'indagine.

Di qui l'esigenza di una commissione di inchiesta, che agisca «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», così come previsto nell'articolo 82 della Costituzione.

È evidente infatti che nell'esaminare persone, acquisire documenti, verificare situazioni, la Commissione dovrà disporre della necessaria autorità, e che sarà decisivo sia garantire la segretezza all'esterno delle acquisizioni, sia poter superare la prevedibile opposizione del segreto (d'ufficio, professionale e simili).

Si tratta di uno strumento affine a quelli sperimentati con successo in altri Paesi: per esempio, negli Stati Uniti ove si rinvengono due delle esperienze similari più interessanti. La prima, costituita dalla Commissione speciale di investigazione sulla delinquenza organizzata nel commercio interstatale, nota anche come «Commissione criminale», o, più comunemente, come «Commissione Kefauver», istituita presso il Senato degli USA sulla base di una mozione presentata dal senatore del Tennessee, Estes Kefauver. La Commissione protrasse la sua durata dal 10 maggio 1950 al 1° settembre 1951 e fu la prima nella storia degli Stati Uniti a condurre un'inchiesta completa sulla delinquenza organizzata interstatale.

La notorietà della Commissione presso l'opinione pubblica fu grandissima e le sue udienze, trasmesse in televisione, furono seguite assiduamente da milioni di cittadini. Dopo numerose audizioni, tenutesi in svariate città degli USA, la Commissione redasse il 1° maggio 1951 un rapporto al Senato, presentando 22 raccomandazioni specifiche sulle metodologie d'indagine e prospettando altresì le soluzioni normative più efficaci per combattere la criminalità organizzata.

Naturale e coerente sviluppo dei lavori della «Commissione Kefauver» fu realizzato con la Commissione sulle attività governative del Senato degli Stati Uniti (*Committee on Government Operations*, nota anche come «Commissione Mc Clellan»), che assicurò l'attuazione di numerose iniziative legislative, già proposte

dalla Commissione Kefauver. Inoltre, dal 1963 al 1964, nel quadro della «Mc Clellan», una sottocommissione permanente di inchiesta tenne una serie di audizioni sui temi della criminalità organizzata e del traffico illecito di stupefacenti, che rivelarono nuovi, importanti e dettagliati elementi di giudizio concernenti questi fenomeni.

La Commissione d'inchiesta, ovviamente non dovrà scavalcare od esautorare altri organi o istituzioni - polizia e magistratura - che hanno svolto e continuano a svolgere in maniera encomiabile il loro compito. Ma tali organi hanno necessariamente possibilità e competenze parziali, limitate territorialmente e oggettivamente, angolazioni e punti d'attacco differenti, a valle rispetto al fenomeno nella sua globalità. Magistratura e polizia, infatti, tendono a ricostruire i fatti nelle loro modalità specifiche, attribuendone la responsabilità a persone fisiche individuate. La Commissione, quale espressione diretta del Parlamento, tenderà a cogliere gli aspetti complessivi del fenomeno, valutandone le implicazioni e le conseguenze sul piano politico generale. Compito di una commissione di inchiesta non è, invero, di «giudicare» nè di reprimere e prevenire, ma di indagare per acquisire un quadro organico di informazione, atto a meglio indirizzare la specifica funzione del Parlamento, che è quella legislativa. Non si tende, cioè, a produrre alcuna modificazione giuridica della realtà (com'è invece tipico degli atti giurisdizionali), ma a mettere a disposizione delle Assemblee legislative elementi utili di valutazione politica. Ed è chiaro che se, ad esempio, nel corso dell'inchiesta emergessero fatti suscettibili di apprezzamento penale, la Commissione sarebbe tenuta ad investire l'autorità giudiziaria.

In realtà, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, nell'attribuire alle Commissioni d'inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, non impedisce che esse scelgano metodi di azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi e di esperti. E lo stesso è a dirsi delle relazioni che pubbliche autorità possono presentare, su richiesta della Com-

missione, con riferimento a determinate situazioni e circostanze ambientali, tra cui bene possono trovare posto anche elementi di carattere non giudiziario, come stati d'animo e di convincimento diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare esperienza o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia.

È invece da osservare che sovrapposizioni e perciò conflitti di procedura e contraddittorietà di risultati, potrebbero essere il prodotto negativo della concomitante attività di eventuali diverse commissioni parlamentari su specifici aspetti della materia qui esaminata (mafia, armi, terrorismo, droga, e così via). È per questo che si propone l'istituzione di una sola Commissione d'inchiesta su tutti i grandi fenomeni criminali; una Commissione che abbia tutte le attribuzioni della pregressa Commissione antimafia, ma anche i più ampi compiti e gli adeguati poteri di cui si è parlato, al fine di acquisire una messe di nozioni, di dati, di conoscenze su terreni delicati e difficili, che consentano al Parlamento di svolgere compiutamente i propri compiti sul piano legislativo e di controllo sull'Esecutivo, nella consapevolezza che la lotta contro le varie forme di delinquenza organizzata, pur se aspra e difficile, non deve più conoscere ritardi o intermittenze.

Se la Commissione non fallirà l'obiettivo di promuovere, con un'attenta strategia delle scelte d'intervento e di contrasto, un rinnovamento culturale che coinvolga l'intera sfera del sociale, sarà ragionevole dire che lo Stato democratico ha vinto la sua sfida.

* * *

L'articolo 1 definisce gli ampi e complessi obiettivi dell'inchiesta parlamentare, con espressa indicazione delle varie fattispecie associative e delle più allarmanti attività illegali che si connettono direttamente alla grande criminalità organizzata.

Nell'articolo 2 si scandiscono i compiti della Commissione, sia con riferimento all'esigenza di informare il Parlamento dell'attività svolta, sia con riferimento all'esercizio dello specifico potere di proposta per adeguare le iniziative

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato alle accresciute esigenze della lotta al fenomeno criminale.

A tale ultimo riguardo, particolare attenzione è riservata al problema del coordinamento tra i diversi momenti ed istanze dell'iniziativa istituzionale, nonchè all'esigenza di accrescere i livelli della collaborazione internazionale, sia sul piano dell'assistenza e della cooperazione giudiziaria sia sul piano delle attività di prevenzione demandata agli organi di polizia.

Nel fissare in quattro anni la durata dell'inchiesta parlamentare, si tiene conto della eccezionale delicatezza e difficoltà dei compiti affidati alla Commissione e dell'opportunità di riservare un apprezzabile lasso di tempo - prima dell'ordinario concludersi della legislatura - per l'elaborazione delle proposte e relazioni conclusive.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione e la nomina degli organi secondo criteri ormai ampiamente sperimentati.

L'articolo 4 disegna i poteri della Commissione sul modello tracciato nell'articolo 82

della Costituzione, rendendo esplicita la possibilità di adottare provvedimenti coercitivi nelle situazioni previste dall'articolo 372 del codice penale.

Per quanto attiene la disciplina del segreto, il sistema costruito nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4, nonchè negli articoli 5 e 6, è ispirato all'esigenza di ridurre in termini di assoluta essenzialità il perimetro dell'opponibilità del segreto nei confronti della Commissione, rafforzando al contempo - in un armonico temperamento di diversificati interessi - i divieti di divulgazione verso l'esterno.

L'articolo 7 esprime un usuale riserva di regolamento.

L'articolo 8 disciplina le attività di collaborazione di cui la Commissione può fruire.

L'articolo 9 ripartisce tra i due rami del Parlamento gli oneri di spesa per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 10 assegna immediato vigore alla legge, sopprimendo l'ordinaria «vacatio».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per verificare:

a) l'attuazione delle leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale, alle associazioni di tipo mafioso previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, alle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, al traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti ed alle connesse transazioni finanziarie;

b) la congruità, rispetto alle esigenze della lotta alla criminalità organizzata come sopra specificata, della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri.

Art. 2.

1. La Commissione riferisce al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria.

2. La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-

senza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ed ha facoltà di emettere mandato d'arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale o comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, lettera a), conosciuti per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Non sono opponibili il segreto d'ufficio nè quello bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati,

anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla maggioranza dei suoi componenti prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.